

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Modifica del 28 novembre 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 dicembre 2002¹ sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia è modificata come segue:

Art. 15 Disposizioni transitorie

¹ Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° febbraio 2015 e il 28 febbraio 2015 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 28 febbraio 2015.

² Le domande di aiuti finanziari per le strutture che aprono, aumentano l'offerta o avviano l'esecuzione di un provvedimento tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019, nonché per progetti a carattere innovativo che iniziano tra il 1° luglio 2018 e il 31 gennaio 2019 devono essere inoltrate all'Ufficio al più tardi il 30 giugno 2018.

³ Le domande di aiuti finanziari presentate al più tardi il 1° luglio 2014 e inserite in una lista di attesa secondo l'ordine di priorità stabilito in virtù dell'articolo 4 capoverso 3 della legge del 4 ottobre 2002² sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia sono esaminate come nuove domande.

Art. 16 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 gennaio 2019.

¹ RS 861.1
² RS 861

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2015.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova